



20200191781000

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;

Letta la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino al 15 ottobre, con Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 e successivamente al 31 gennaio 2021, giusta Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure ancora più stringenti per le Regioni, individuate con Ordinanza del Ministero della salute, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, sulla scorta dei dati epidemiologici;

Letta l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, con la quale la Campania a far data dal 15.11.2020 è dichiarata "zona rossa" con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 3.11.2020.

Vista l'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale è stato tra l'altro disposto che:

1. fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico con riferimento al territorio della Regione Campania: con decorrenza dal 16 novembre sino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tale attività a far data dal 24 novembre 2020 è dato mandato alle Asl territorialmente competenti di assicurare dal 16 novembre 2020 l'effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi

antigenici su base volontaria al personale docente e non docente delle classi interessate nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori [...].

Letta l'Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania con la quale è stabilito che con decorrenza dal 25 novembre 2020 è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle Asl territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relativa al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza; [...] resta confermata per il resto la vigenza dell'Ordinanza n. 90 del 15.11.2020;

Verificato che, dai dati epidemiologici del mese di novembre trasmessi dall'ASL, periodo nel quale tutte le scuole erano chiuse in forza di precedenti Ordinanze regionali, recanti misure volte a contrastare la diffusione dell'epidemia da coronavirus, e malgrado l'istituzione della "zona rossa" a far data dal 15.11.2020, risulta che il numero dei cittadini contagiati è pari a n. 495 unità, di cui bambini nella fascia di età di interesse, vale a dire 0-7 anni, n. 16 unità;

Constatato che in data odierna, tramite videoconferenza, sono stati sentiti i dirigenti scolastici interessati alla riapertura della scuola, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza; è stata rappresentata una diffusa carenza di personale, sia docente che ata, dovuto, in taluni casi, alla categoria dei soggetti fragili, quindi impossibilitati a lavorare in presenza, ed, in altri, ad assenze per malattia e/o per contagio o quarantena fiduciaria debitamente certificate. I Dirigenti hanno, altresì, comunicato l'indisponibilità formalizzata da molti genitori a sottoporre i propri figli allo *screening* volontario ed alla ripresa dell'attività didattica in presenza;

Atteso, inoltre, che non sono ancora noti i risultati dello *screening* effettuato dall'Asl, attraverso

la somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle scuole interessate, agli alunni e ai familiari conviventi e che ciò rende impossibile un monitoraggio dell'andamento dei contagi riferito alla scuola;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che non sussistono condizioni tali da garantire la ripresa in sicurezza delle attività educative in presenza e, di conseguenza, di provvedere in direzione di una loro ulteriore sospensione fino a tutto il 3 dicembre p.v., tempo che si reputa sufficiente ad acquisire elementi che consentano una valutazione globale del contesto territoriale di competenza;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 5) dispone che *"[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica;

ORDINA

per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 25 novembre 2020 e sino a 3 dicembre 2020, la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché le attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria.

DISPONE

l'invio del presente provvedimento ai dirigenti scolastici interessati per l'esecuzione della stessa.

MANDA

all'Ufficio Comunicazione del Comune, affinché provveda alla massima diffusione, nonché alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Salerno, 24.11.2020

IL SINDACO

Arch. Vincenzo Napoli
